CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1960 (*Stampato n. 710*)

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1960

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principî e criteri direttivi:

apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti;

confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle

diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del predetto testo unico;

riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;

stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni, dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denunzia, né possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili;

abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali;

stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.